

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039 www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 25
TITOLO SCHEDA	ATTIVITA' FUNEBRE
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	15/11/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (TelMail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	Si intende per attività funebre, un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
	a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso
	b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale
	c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane
	È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
	L'impresa funebre autorizzata può aprire ulteriori sedi commerciali, purché sia nominato un addetto alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell'attività.
	Il servizio di trasporto funebre può essere svolto in maniera disgiunta rispetto all'attività funebre purchè l'impresa che svolge tale attività sia regolarmente autorizzata e disponga di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta.
NORMATIVA	L.R. 19/04 s.m.i. (disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) L.R. 04/10 s.m.i. (disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) Delibera di Giunta Regionale n. 327/04 Delibera di Giunta Regionale n. 156/05 Delibera di Giunta Regionale n. 163/06 Delibera di Giunta Regionale n. 180/06 Art. 115 R.D. 773/31 s.m.i. T.U.L.P.S. D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);

D.Lgs. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);

D.L. 114/1998 s.m.i., (riforma della disciplina relativa al settore del commercio D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) Circolare regionale pg 2016

Regolamento comunale di polizia mortuaria.

REQUISITI

- Avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di attestato dell'Azienda USL •
- Avere la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l'impresa
- Nominare il Responsabile della conduzione dell'attività funebre che deve essere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti, anche se coincidente con il titolare o legale rappresentante dell'impresa
- Disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/1965, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
- I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità

Precisazione sui requisiti necessari

Relativamente all'esercizio dell'attività funebre si precisa che il contingente minimo di personale richiesto dalla L.R. n. 19/2004 e dalla delibera di Giunta regionale n. 156/2005 è di 4 operatori funebri o necrofori.

Non sono ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla L.R. n. 19/2004.

Si precisa infine che per quanto attiene il solo trasporto funebre, un soggetto autorizzato all'attività funebre può avvalersi per l'esecuzione di tale servizio di un'altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre attraverso apposito contratto di servizio, dovendo comunque disporre del personale così come sopra quantificato e regolamentato in relazione alle differenziate esigenze cui deve fare fronte nell'esercizio della propria attività.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Segnalazione certificata di apertura nuova attività funebre, scia di subingresso in attività funebre, scia per trasferimento di sede o modifiche dei locali di attività già esistenti, inviata telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it.

Allegati:

- Copia fotostatica del documento di identità
- Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico]
- Registro dei contratti con le pagine numerate ovvero nel formato A4 [fogli mobili numerati e riportanti la denominazione della ditta su ogni foglio - il registro è restituito al dichiarante dopo la vidimazione del Comune]

	 Copia del tariffario relativo alle prestazioni rese Marca da bollo di Euro 16,00 [da apporre sulla tabella delle operazioni e delle tariffe] Copia dell'attestato AUSL per l'idoneità della rimessa ai sensi del punto 2.5 della Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna del 7 febbraio 2005, n.156 [qualora non sia presentata idonea Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio] Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio dell'ottenimento dell'attestato di idoneità della rimessa [qualora non sia presantata copia dell'attestato AUSL per l'idoneità della rimessa] Planimetria dei locali timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo Dichiarazione in bollo dalla quale risulti che i soci hanno conferito al richiedente la facoltà di intestarsi il titolo di Polizia Copia Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando VV.FF. di Reggio Emilia [se non allegata ricevuta presentata al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Reggio Emilia - per locali con superficie maggiore ai 400mq.]
COSTO	NESSUNO
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff orari- modalità- tel mail)	Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.
STRUMENTI DI TUTELA	Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <u>legge 9 agosto 2013, n. 98</u> , l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i, rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail:urp@comune.casalgrande.re.it